xi legislatura — decima commissione — seduta del 9 novembre 1993

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

10.

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AGOSTINO MARIANETTI

INDICE

						PAG.
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge discussione e rinvio):	(Seg	guito	del	la		
Riordinamento delle camere di commercio, industria agricoltura (1045-1066-1365-1425-2480-2926)						119
Marianetti Agostino, Presidente						
Aliverti Gianfranco (gruppo DC), Relatore						
Cancian Antonio (gruppo DC)					121,	124
Corsi Hubert (gruppo DC)					121,	130
De Cinque Germano, Soitosegretario di Stato per l'indus cio e l'artigianato	1	19,	121,	122,		
Ferrarı Franco (gruppo DC)						130
Fortunato Giuseppe (gruppo DC)					121,	123
Gnutti Vito (gruppo lega nord) 121, 123, 1	26, 1	29,	130,	131,	133,	135
Modigliani Enrico (gruppo repubblicano) 1	21, 1	24.	126,	131,	133,	135
Strada Renato (gruppo PDS)	28, 1	29,	130,	131,	132.	135
Viscardi Michele (gruppo DC)	.,,,,,,,			123,	130,	133

La seduta comincia alle 21,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato agricoltura (1045-1066-1365-1425-2480-2926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: « Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

Ricordo che nella seduta precedente erano stati approvati i primi due articoli del provvedimento.

Proseguiamo nell'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Potestà statutaria).

- 1. In conformità ai principi della presente legge ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
- a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

- c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
 - d) le forme di partecipazione.
- 2. Gli statuti sono deliberati dai consigli camerali e approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 dopo le parole dai consigli camerali aggiungere le seguenti con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio.

3. 1.

Il Relatore.

GIANFRANCO ALIVERTI. Relatore. Ne raccomando l'approvazione.

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura all'articolo successivo:

ART. 4.

(Vigilanza).

- 1. La vigilanza sull'attività delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.
- 2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali, sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla regione competente.
- 3. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizio di legittimità ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame.
- 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere i termini di cui al comma 3 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
- 5. Il riesame delle delibere da parte delle camere di commercio è soggetto unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed un articolo aggiuntivo:

Al comma 2, dopo le parole del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti al Ministero del tesoro.

4. 1.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria della camere di commercio.

4. 2.

Il Relatore.

Al comma 5, dopo le parole camere di commercio aggiungere le seguenti adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Cancian.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Controllo sugli organi).

- 1. I consigli vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria:
- a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del consiglio:
- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio o il conto consuntivo.
- 2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio o il conto consuntivo deve essere approvato senza che sia stato dalla giunta il relativo predisposto schema, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio o di conto consuntivo predi-Il Relatore. | sposto dalla giunta, il Ministro assegna al

consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giomi per la sua approvazione, decorso il quale promuove lo scioglimento del consiglio.

3. Con il medesimo decreto si provvede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. 01.

Il Relatore.

GIANFRANCO ALIVERTI, Relatore. Nel raccomandare l'approvazione dei miei emendamenti 4. 1 e 4. 2, sottolineo che con il primo di essi viene recepita una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

Invito l'onorevole Cancian a ritirare il suo emendamento 4. 3, il cui contenuto appare alquanto ridondante in quanto fa riferimento ad una decisione che di fatto dovrà comunque essere adottata.

Raccomando infine l'approvazione del mio articolo aggiuntivo 4. 01.

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Nutro qualche dubbio sul contenuto dell'emendamento 4. 1 del relatore giudicandolo infatti inutile e per certi versi anche contraddittorio. Mi chiedo se esso recepisca effettivamente una condizione posta dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Recepisce una condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio.

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sugli emendamenti 4. 1 e 4. 2 del relatore, mi rimetto alla Commissione

Per quanto riguarda l'emendamento Cancian 4. 3, mi associo alla richiesta fatta dal relatore.

Accetto, infine, l'articolo aggiuntivo 4. 01 del relatore.

ANTONIO CANCIAN. Ritiro il mio emendamento 4. 3.

HUBERT CORSI. Concordo quanto ha testé detto il rappresentante del Governo. Effettivamente, in questo modo, noi veniamo a porre le camere di commercio in condizione di essere vigilate dai ministeri dell'industria, del tesoro e dalla regione. Trattandosi comunque di una condizione posta dalla Commissione bilancio, come si usa dire, non capisco ma mi adeguo!

VITO GNUTTI. Con tutto il rispetto per chi ha espresso il parere, io quando non comprendo non mi adeguo!

ENRICO MODIGLIANI. Signor presidente, le chiedo, visto che qui si è manifestato un'opinione convergente tra il relatore e il rappresentante del Governo se non sia opportuno - sempre che ciò non comporti una perdita di tempo - a questo punto chiedere alla Commissione bilancio di rivedere il parere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il problema è che la prossima settimana avrà inizio la sessione di bilancio. Se per quel periodo non avremo ancora terminato l'esame del provvedimento, non solo non potremo ottenere un nuovo parere, ma non potremo nemmeno continuare l'esame del provvedimento in sede legislativa.

GIUSEPPE FORTUNATO. Associandomi alle considerazioni espresse dagli onorevole Corsi e Modigliani, anch'io sarei dell'avviso di chiedere alla Commissione bilancio di riconsiderare il parere espresso. Avendolo letto attentamente ritengo di poter dire che per quanto riguarda alcune questioni il parere probabilmente è stato espresso senza valutarle appieno.

XI LEGISLATURA - DECIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1993

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Al limite posso comprendere il contenuto di cui all'emendamento 4. 2 del relatore, riferentesi al « concerto » per la gestione patrimoniale e finanziaria, ma per quanto riguarda l'emendamento 4. 1 del relatore, non posso che giudicarlo, come ho già detto, ridondante.

GIANFRANCO ALIVERTI, Relatore. Onorevoli colleghi, è opportuno non perdere ulteriore tempo su questioni del genere. Lo stesso rappresentante del Governo, ha manifestato le proprie perplessità in argomento. Abbiamo delle precise indicazioni, o meglio ancora, delle condizioni da rispettare, la cui portata è per noi vincolante.

Vorrà dire che eventualmente sarà il Senato a modificare il testo normativo.

PRESIDENTE. È opportuno notare che il comma 2 prevede soltanto l'obbligo della trasmissione delle delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, mentre gli effettivi poteri di vigilanza sulle camere di commercio e sulle loro unioni spettano al Ministero dell'industria.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Cancian 4. 3 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 01 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Unioni regionali).

- 1. Le camere di commercio si associano, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, in unioni regionali per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della regione, più di una circoscrizione camerale, e per il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti.
- 2. L'attività delle unioni regionali delle camere di commercio è disciplinata da uno statuto deliberato dall'assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio associate, sentito il parere della regione.
- 3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio di ciascuna regione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole si associano con le seguenti possono associarsi.

* 5. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole si associano con le seguenti possono associarsi.

***** 5. 2.

Strada, Costantini, Evangelisti, Grassi, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

Al primo comma, sopprimere le parole ai sensi dell'articolo 36 del codice civile.

5. 6.

Fortunato.

Al comma 2, dopo la parola deliberato aggiungere le seguenti con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.

5. 3.

Cancian.

Al comma 3, dopo le parole aliquota delle entrate, aggiungere le seguenti approvata dalle singole camere di commercio.

* 5. 4.

Cancian.

Al comma 3, dopo le parole aliquota delle entrate, aggiungere le seguenti approvata dalle singole camere di commercio.

* 5. 5.

Modigliani.

GIANFRANCO ALIVERTI, Relatore. Invito la Commissione ad accogliere il mio emendamento 5. 1, identico all'emendamento Strada ed altri 5. 2. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Cancian 5. 3. Per quanto riguarda l'emendamento Fortunato 5. 6 e gli identici emendamenti Cancian 5. 4 e Modigliani 5. 5, invito i presentatori a ritirarli.

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è favorevole agli identici emendamenti 5. 1 del relatore e Strada ed altri 5. 2, nonché all'emendamento Cancian 5. 3. Esprime invece parere contrario sull'emendamento Fortunato 5.6 e sugli identici emendamenti Cancian 5.4 e Modigliani 5. 5.

GIUSEPPE FORTUNATO. Sottolineo che il mio emendamento 5. 6 riguarda il problema della natura delle unioni regionali, con tutti i suoi riflessi in ordine alla situazione del personale.

MICHELE VISCARDI. Sono stati presentati emendamenti relativi ai successivi articoli recanti norme in qualche modo collegate al contenuto dell'emendamento Fortunato 5. 6?

GIUSEPPE FORTUNATO. Tutti quegli emendamenti che si riferiscono all'organizzazione delle unioni.

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ritengo inopportuno sopprimere il riferimento all'articolo 36 del codice civile mentre siamo orientati a prevedere che le unioni regionali « possano associarsi » e non « debbono associarsi ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 5. 1 del relatore e Strada ed altri 5. 2, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fortunato 5. 6.

RENATO STRADA. Preannuncio il voto contrario del gruppo del PDS, condividendo le obiezioni del sottosegretario De Cinque.

GIUSEPPE FORTUNATO. Ritiro l'emendamento 5. 6.

VITO GNUTTI. Lo faccio mio, presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Fortunato 5. 6, ritirato dal proponente e fatto proprio dall'onorevole Gnutti, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cancian 5. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Cancian 5. 4 e Modigliani 5. 5.

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Questi emendamenti sono superflui, perché la materia cui si riferiscono sarà disciplinata dagli statuti delle camere di commercio.

RENATO STRADA. Sottolineo e condivido l'osservazione del rappresentante del Governo, secondo la quale questa materia va affrontata all'interno degli statuti.

ENRICO MODIGLIANI. Sono d'accordo anch'io su questo punto, a condizione che la materia sia affrontata dallo statuto, con le maggioranze ivi previste. In questo senso ritiro il mio emendamento 5. 5.

ANTONIO CANCIAN. Ritiro il mio emendamento 5. 4 dal momento che, com'è stato sottolineato dai colleghi, lo stesso appare pleonastico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Unioncamere).

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio, promuove, realizza e gestisce, anche mediante la partecipazione a enti, organismi e aziende speciali, esistenti o da costituire, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

- 2. L'Unioncamere è ente pubblico. Lo statuto è deliberato dall'assemblea dell'Unioncamere composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 3. La dotazione dell'Unioncamere è assicurata da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio.
- 4. Al personale dell'Unioncamere si applica quanto previsto dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Avverto che all'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole anche mediante la partecipazione ad enti, organismi ed aziende speciali esistenti o da costituire con le seguenti direttamente o per il tamite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, enti, consorzi e società esistenti o da costituire anche a prevalente capitale privato.

6. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole e delle categorie economiche.

* 6. 5.

Modigliani.

Al comma 1, sopprimere le parole e delle categorie economiche.

* 6, 10,

Cancian.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'Unioncamere mediante aziende speciali costituite con le Associazioni imprenditoriali può altresì promuovere, realizzare e gestire servizi nell'interesse delle categorie economiche.

6. 7.

Cancian.

Al comma 2, sopprimere le parole l'Unioncamere è ente pubblico.

6. 2.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo la parola deliberato, aggiungere le seguenti con il voto favorevole di 2/3 dei componenti.

6. 8.

Cancian.

Al comma 3, dopo le parole Camere di Commercio, aggiungere le seguenti deliberate dalle singole camere.

6. 9.

Cancian.

Al comma 3, dopo le parole aliquota delle entrate aggiungere le seguenti approvato dalle singole Camere di Commercio.

* 6. 11.

Modigliani.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole d'intesa con le camere di commercio stesse.

6. 6.

Modigliani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto riguarda il personale dell'Unionca, mere.

6. 3.

Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, deve essere adeguato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, prevedendo l'introduzione della contabilità economica e l'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio dei revisori ad un magistrato della sezione enti locali della Corte dei conti.

6. 4.

Il Relatore.

Passiamo al parere del relatore e del Governo su tali emendamenti.

GIANFRANCO ALIVERTI. Relatore. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 6. 1 che recepisce il parere della I Commissione; esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Modigliani 6. 5 e Cancian 6. 10, nonché sull'emendamento Cancian 6. 7. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 6. 2, anch'esso rispondente ad una richiesta della I Commissione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Cancian 6. 8 e parere contrario sugli identici emendamenti Cancian 6. 9 e Modigliani 6. 11, nonché sull'emendamento Modigliani 6. 6. Raccomando infine l'approvazione del mio emendamento 6. 3 e ritiro il mio emendamento 6. 4.

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.1 del relatore; parere contrario sugli emendamenti Modigliani 6. 5 e Cancian 6. 10 e 6. 7; parere favorevole sugli emendamenti 6. 2 del relatore e Cancian 6. 8; parere contrario sugli emendamenti Cancian 6. 9 e Modigliani 6. 11 e 6. 6. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 6. 3 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 6. I del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Modigliani 6. 5 e Cancian 6. 10.

ENRICO MODIGLIANI. Vorrei chiarire che la proposta di sopprimere le parole « e delle categorie economiche » non significa limitare i compiti dell'Unioncamere, ma semplicemente che l'attività di questo organismo deve esplicarsi attraverso il sistema delle camere di commercio, sia pure con aziende collaterali. Le parole di cui si chiede la soppressione sono in questo senso una inutile ripetizione di tale concetto e potrebbero in qualche modo generare confusione.

VITO GNUTTI. Dichiaro il mio voto favorevole su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Modigliani 6. 5 e Cancian 6. 10, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Cancian 6. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cancian 6. 8, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Cancian 6. 9 e Modigliani 6. 11, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Modigliani 6. 6.

ENRICO MODIGLIANI. Sarei disposto a ritirare questo emendamento purché fosse considerato implicito che sarà lo statuto ad occuparsi del problema.

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo concorda sul fatto che la questione affrontata dall'emendamento deve ritenersi affidata all'autonomia degli statuti.

ENRICO MODIGLIANI. Ritiro il mio emendamento 6. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 3 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo.

GIANFRANCO ALIVERTI, Relatore. Signor presidente, propongo di accantonare l'articolo 7 e gli emendamenti ad esso riferiti. Tale articolo, infatti, dovrebbe essere riformulato in termini più organici e completi, per rispondere anche alle osservazioni formulate in proposito delle Commissioni filtro.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Aliverti, ha proposto di accantonare l'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferito.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(Organi).

- 1. Sono organi delle camere di commercio:
 - a) il consiglio;
 - b) la giunta:
 - c) il presidente:
 - d) il collegio dei revisori.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Riguardo al contenuto di questo articolo, si dovrà accertare se il riferimento è al registro di tutte le imprese oppure a quello delle ditte. In proposito, esistono due scuole di pensiero.

RENATO STRADA. Signor presidente, anche in considerazione del riferimento fatto dal rappresentante del Governo al registro delle imprese e trattandosi di materia che merita un approfondimento vorrei chiedere al relatore di considerare l'opportunità di accantonare anche quest'articolo.

GIANFRANCO ALIVERTI. Relatore. Condivido la richiesta di accantonare l'articolo dall'onorevole avanzata Strada.

PRESIDENTE. L'onorevole Strada ha proposto di accantonare l'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, considerata la loro connessione con la materia disciplinare dell'articolo 7.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(funzioni del consiglio).

- 1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a) predispone e delibera lo statuto della camera di commercio e le relative modifiche:
- b) elegge, tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il residente e la giunta. Nella votazione del presidente ciascun consigliere esprime un solo voto di preferenza;
- c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio:
- d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
- e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi dell'ente, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 1 agosto 1988, n. 340.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la lettera b). 10. 1.

> Strada, Costantini, Evangelisti, Grassi, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

Aggiungere il seguente comma:

2. La giunta è l'organo esecutivo della Camera di commercio, le attribuzioni, il funzionamento e la composizione sono regolate dallo statuto di ciascuna Camera.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

10. 2.

Strada, Costantini, Evangelisti, Grassi, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

GIANFRANCO ALIVERTI. Relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Strada ed altri 10. 1 e 10. 2.

RENATO STRADA. Il nostro emendamento 10. 1 mira a consentire l'elezione diretta del presidente delle camere di commercio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada 10. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Strada 10. 2. non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole Nella votazione del presidente ciascun consigliere esprime un solo voto di preferenza.

10. 3

Il Relatore.

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(La giunta camerale).

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal

presidente e da un numero variabile tra un minimo di otto e un massimo di dieci consiglieri, secondo quanto previsto dallo statuto di ciascuna camera di commercio. Dei suddetti consiglieri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, dal commercio, dell'artigianato e dall'agricoltura ed i restanti in rappresentanza degli altri settoei di cui all'articolo 9.

- 2. La giunta dura in carica quattro anni, in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per due sole volte.
- 3. La giunta nomina tra i suoi componenti il vice-presidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
- 4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
- 5. La giunta oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo:
- a) adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale da disporsi su proposta del segretario generale, in base a quanto disposto dal regolamento;
- b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
- c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione.
- 5. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto.
- 6. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione deve essere presentata al consiglio per la ratifica nella prima seduta successiva.

xi legislatura - decima commissione - seduta del 9 novembre 1993

129 ---

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 7.

Strada.

Al comma I, sostituire le parole e da un numero variabile tra un minimo di 8 ad un massimo di 10 consiglieri con le seguenti e da un numero di consiglieri pari ad un terzo dei membri dal consiglio.

11. 5.

Gnutti.

Al comma I, sopprimere le parole Dei suddetti fino a all'articolo 9.

11. 6.

Strada.

Al comma 1, soprimere le parole da ed i restanti fino alla fine del comma.

11. 1.

Modigliani.

Al comma 1, sopprimere le parole un numero variabile tra un minimo di e le seguenti e un massimo di dieci.

11. 2.

Modigliani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i settori industria e commercio deve essere assicurata una rappresentanza autonoma alle piccole e medie imprese.

11. 3.

Modigliani.

Al comma 6, dopo le parole dalla presente legge e dallo statuto aggiungere le seguenti che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.

11. 4.

Il Relatore.

RENATO STRADA. Ritiro il mio emendamento 11. 7 interamente soppressivo dell'articolo.

GIANFRANCO ALIVERTI, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Gnutti 11. 5 a condizione che venga riformulato nel senso di garantire una maggiore flessibilità nell'individuazione del numero dei componenti la giunta.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Strada 11. 6 e favorevole sull'emendamento Modigliani 11. 1; parere contrario sugli emendamenti Modigliani 11. 2 e 11. 3. Desidero precisare che sono contrario all'emendamento Modigliani 11. 3 perché la questione riguarderebbe tutte le categorie. Anche l'artigianato, considerato per antonomasia come un settore di piccole imprese, è stato rivalutato ed equiparato al settore industriale con la produzione in serie. Raccomando infine l'approvazione del mio emendamento 11. 4.

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo condivide il parere del relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 11. 4 del relatore.

Aggiungo di condividere la preoccupazione espressa con riferimento all'emendamento Gnutti 11. 5, nel senso che cercherei di fare della giunta un organismo snello ed agile e non pletorico.

PRESIDENTE. Si potrebbe forse prevedere come limite massimo quello di un terzo.

VITO GNUTTI. Sono d'accordo.

XI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1993

RENATO STRADA. Condivido l'impostazione flessibile che si vuole dare alla norma, affidando agli statuti la definizione numerica puntuale. Ritengo infatti che le camere di commercio siano sufficientemente sensibili da non utilizzare il criterio draconiano di prevedere un esecutivo composto da una sola persona. Nel dichiararmi quindi d'accordo sul criterio proposto, sottolineo la contraddizione del periodo successivo nel quale si afferma che comunque dei suddetti consiglieri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza delle categorie, invitando il relatore ed il Governo a voler riconsiderare il parere espresso sul mio emendamento 11. 6

HUBERT CORSI. Se si afferma che la giunta è composta da un numero variabile di consiglieri, non superiore ad un terzo dei membri del consiglio, e nel periodo successivo si specifica che dei suddetti consiglieri almeno quattro debbono essere eletti, si fissa già un minimo. In questo senso mi sembra che la soluzione individuata sia soddisfacente.

PRESIDENTE. Un problema potrebbe porsi nelle piccole giunte: se in queste a decidere fossero sempre quattro persone, in questo modo esse si garantirebbero che non ce ne siano altre. Se, invece, si ponesse il minimo a cinque membri, oltre alle quattro categorie tradizionalmente più presenti nel territorio, potrebbe essere inserito un rappresentante del turismo, se questa attività è presente.

Se non alziamo il minimo a cinque, si corre il rischio che si decida per una composizione di quattro membri con le conseguenze che ho ipotizzato.

HUBERT CORSI. Se vi sono delle categorie che, definendosi questi organismi come le camere di commercio, industria ed artigianato, si ritiene debbano avere una qualche rappresentanza, è anche vero che altri settori potrebbero non trovare collocazione per la difficoltà ipotizzata dal presidente. In questo senso si potrebbe prevedere un numero minimo di

cinque ed uno massimo non superiore ad un terzo del consiglio.

FRANCO FERRARI. A mio avviso occorre stare attenti, anche perché specialmente per quanto riguarda le camere di commercio di Milano sono già nove i rappresentanti. In altre parole, dobbiamo tener conto del sistema produttivo ma anche degli abitanti di una provincia. Una provincia infatti che ha 3 milioni di abitanti non può essere paragonata a quella che ne ha 100 mila. Quindi sarei dell'avviso che il numero minimo dovrebbe essere 9.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, è sul numero minimo che stiamo discutendo, visto che il massimo è comunque sino a 10, pari ad un terzo dei membri del consiglio.

MICHELE VISCARDI. Ritengo che l'emendamento Gnutti 11. 5 dovrebbe essere riformulato nel senso di prevedere come limite massimo quello di un terzo, arrotondato all'unità superiore dei membri del consiglio.

RENATO STRADA. Sono d'accordo.

HUBERT CORSI. Anch'io condivido la riformulazione dell'emendamento così come proposta dall'onorevole Viscardi.

VITO GNUTTI. Condividendo quanto ha poc'anzi detto l'onorevole Viscardi, riformulo il mio emendamento 11. 5 nel modo seguente:

Al comma 1, sostituire le parole da un numero variabile da un minimo di 8 a un massimo di 10 consiglieri con le seguenti da un numero di consiglieri non inferiori a 5 e non superiore a un terzo arrotondato all'unità superiore dei membri del consiglio.

GIANFRANCO ALIVERTI, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Gnutti 11. 5, nel testo riformulato.

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gnutti 11. 5 nel testo riformulato.

(È approvato).

all'emendamento Passiamo Strada 11. 6. non accettato dal relatore né dal Governo.

RENATO STRADA. Vorrei invitare sia il relatore che il Governo a rivedere il parere espresso anche perché questo emendamento è in connessione con quello testé approvato Gnutti 11. 5. A questo punto, infatti, risulterebbe improprio predeterminare per legge, come se gli statuti non avessero alcuna funzione, che comunque quattro componenti debbono appartenere alle categorie dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Penso che una decisione, in proposito, debba essere affidata agli statuti.

VITO GNUTTI. Penso che il problema testé esposto dall'onorevole Strada abbia una sua logica, che però è contraddetta dall'articolo 1, contenente la definizione delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Già all'inizio dell'esame del provvedimento, dissi che probabilmente occorreva studiare qualcosa di diverso se si voleva effettivamente fare una riforma proiettata nel futuro, allorquando il terziario conterà di più dei settori primario e secondario. Ma essendo partiti con quel canovaccio e con quella definizione, non possiamo che proseguire in un certo modo per evitare di cadere in contraddizione.

Comprendo quindi quanto ha detto l'onorevole Strada, e condivido lo spirito del suo emendamento, ma ritengo che esso non risulti coerente, quanto meno formalmente, con la definizione stessa delle camere, che sono appunto camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ENRICO MODIGLIANI. Vorrei fare osservare che la filosofia di questo emendamento è connessa allo scioglimento della riserva concernente l'articolo 9. accantonato in precedenza.

Propongo pertanto di accantonare questo emendamento per riprenderne l'esame dopo aver votato l'articolo 9.

GIANFRANCO ALIVERTI. Relatore. Non condivido la proposta dell'onorevole Modigliani e ribadisco il parere contrario sull'emendamento Strada 11. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada 11. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Modigliani 11. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Modigliani 11. 2 può ritenersi assorbito nel contenuto dell'emendamento Gnutti 11. 5. nel testo riformulato.

Passiamo all'emendamento Modigliani 11. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

ENRICO MODIGLIANI. Anche in questo caso, per l'esame di tale emendamento non si può non far riferimento all'articolo 9 accantonato in precedenza. Esprimersi pertanto su di esso in questa sede, a me pare perlomeno improprio.

Devo sottolineare che il gruppo repubblicano aveva subordinato la propria adesione all'esame del provvedimento in sede legislativa anche all'accoglimento dell'ipotesi che venisse assicurata una rappresentanza autonoma in giunta alle piccole e medie imprese.

Mi stupisce che il relatore abbia espresso parere contrario sul mio emendamento 11. 3, perché tale parere non corrisponde a quanto informalmente dichiarato.

L'idea di limitare ai settori dell'industria e del commercio l'ipotesi di una rappresentanza autonoma delle piccole e medie imprese non contraddice con l'impianto generale del provvedimento. Bisogna, infatti, tener conto che i parametri distintivi della grandezza dell'impresa variano da settore a settore: un'azienda artigiana di grandi dimensioni, ad esempio, non è commisurabile ad un'azienda industriale di grandi dimensioni. È altresì necessario che le piccole e medie aziende siano distinte dalle grandi sia per quanto riguarda il settore del commercio (nonostante l'associazione di categoria del comparto rappresenti aziende di grande distribuzione e di piccolo commercio) sia per quanto riguarda il settore industriale, relativamente al quale non è detto che una associazione imprenditoriale sia in grado di garantire, in base ad un unico criterio, la designazione di rappresentanti della grande e della piccola e media industria.

RENATO STRADA. Il collega Modigliani ha giustamente fatto riferimento ai motivi che ci hanno indotto a concordare sull'esame in sede legislativa del provvedimento. Sono infatti intercorse tra il relatore e i rappresentanti di vari gruppi ampie discussioni che hanno consentito di giungere a discutere in tempi rapidi il provvedimento, nella comune convinzione che vi fossero i presupposti per varare la legge prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Non vorrei che questo rapporto, che non è scritto e che non può tradursi nell'approvazione di questo o quell'emendamento, ma che pur tuttavia sorregge le procedure oltre che il testo del provvedimento, venisse compromesso in nome di non so quale difesa di gruppi o associazioni.

Non riesco a comprendere, con riferimento all'emendamento in esame, perché vi debbano essere alcuni settori, l'industria (e in particolare la grande industria), l'agricoltura, il commercio e l'artigianato, da considerare come i settori di riferimento di questa legge, a prescindere dalla realtà delle economie locali e dalla possibilità che la specificità delle diverse province sia colta dagli statuti. Non comprendo perché si debbano garantire la grande industria ed alcuni settori economici, cui spettano secondo il testo in esame quattro componenti su cinque della giunta nonché la maggioranza in consiglio.

Se dobbiamo difendere degli interessi, allora parliamo di interessi; se vogliamo svolgere la funzione del legislatore (cui si richiede in questo caso il massimo sforzo in favore della flessibilità della norma) occorre lasciare spazio agli statuti e rinviare ai regolamenti amministrativi, suscettibili di essere corretti in base all'esperienza acquisita.

Il perseguimento di questo obiettivo corrisponde ad un corretto dialogo tra i gruppi presenti in Commissione; se invece cambiassimo percorso, cambierebbe il nostro atteggiamento in questa sede.

Non voglio irrigidirmi rispetto ad un articolo o ad un emendamento, perché non mi pare che il nodo che stiamo affrontando sia tale da dover mettere in discussione l'insieme del nostro lavoro, ma, se il relatore intendesse modificare i criteri di confronto con i gruppi precedentemente individuati, il problema riguarderebbe i lavori della Commissione.

Non riuscirei a comprendere un tale cambiamento, perché nessun gruppo ha finora manifestato un atteggiamento negativo. Al contrario, il dialogo ha consentito di approvare anche alcuni articoli sui quali si erano incentrate non poche riserve. Non riesco a comprendere quindi la posizione del relatore su questo emendamento e su quello poc'anzi respinto.

Come ha rilevato il collega Modigliani l'emendamento 11. 3 richiama il contenuto dell'articolo 9 e rappresenta il banco di prova della volontà di considerare il settore delle piccole e medie imprese. L'articolo 9 rinvia la soluzione del problema agli statuti delle camere di commercio ed il fatto di rispondere un semplice « no » all'emendamento in esame significherebbe forse decidere l'e-

sclusione delle piccole e medie imprese dalle camere di commercio, compiendo un grave errore.

MICHELE VISCARDI. L'emendamento del collega Modigliani persegue un obiettivo che può essere realizzato utilizzando gli spazi offerti dalla composizione del consiglio.

Il problema posto dal collega Modigliani sussiste peraltro anche nel settore dell'agricoltura, non potendosi confondere la piccola impresa contadina con la grande impresa agricola. Ed anzi, la questione è meno grave per l'artigianato, nonostante i problemi prima richiamati dal relatore circa l'esistenza dell'artigianato di serie.

Ebbene, per quanto riguarda la giunta. il testo si limita, con il comma 1 dell'articolo 11, a definire solo gli ambiti entro cui si collocano le rappresentanze che ne fanno parte. Mentre l'emendamento del collega Modigliani, ove approvato, provocherebbe una duplicazione obbligata della rappresentanza, che invece dovrebbe essere di volta in volta prevista in relazione alla struttura produttiva della provincia nella quale insiste la camera di commercio. Può essere opportuno valorizzare la grande o la piccola impresa secondo una logica interna alla rappresentanza: nella provincia di Forlì, probabilmente, la grande impresa ha scarso peso, mentre in un'altra realtà può assumere un peso prevalente.

Condivido quanto è stato proposto per il consiglio al fine di assicurare comunque una rappresentanza minima della piccola e media impresa (rappresentanza che allargherei al comparto agricolo), mentre per quanto riguarda la giunta si tratterebbe di una duplicazione garantita della rappresentatività di alcuni settori. Non a caso ci è stato rimproverato di aver previsto un sistema di votazione che garantisce molto di più le minoranze.

Sono questi i motivi del mio giudizio, che non dipendono da ostilità nei confronti della piccola impresa e che mi portano a condividere il parere del relatore ed a preannunciare il mio voto

all'emendamento Modigliani contrario 11. 3, manifestando fin d'ora la mia adesione all'emendamento proposto dallo stesso collega Modigliani all'articolo 9 su analoga materia.

VITO GNUTTI. La mia opinione ricalca un po' quella del collega Viscardi. A mio giudizio, i « recinti » garantiti per la piccola industria alla fine non hanno mai dato grandi risultati per organi funzionali come la giunta. Questo è il senso del mio emendamento 11. 5: scegliere le persone in base alla capacità effettiva di far funzionare l'organismo, affidandoci ovviamente al buon senso di chi dovrà sceglierle.

Cercherei inoltre di rafforzare all'articolo 9, riservandomi di presentare in proposito un emendamento, il criterio di rispettare le varie fasce nella nomina dei consiglieri. È già previsto che le designazioni dovranno essere fatte in relazione alla realtà del territorio; in questo quadro occorrerà tener conto anche della grandezza delle imprese. A quel punto non sarà una tutela dell'organo direttivo, ma della rappresentanza in funzione di una base produttiva reale. In questo modo le altre conseguenze sarebbero automatiche: se nel consiglio vi sono venti consiglieri tutti provenienti da piccole imprese, la scelta del presidente e dei membri della giunta è conseguente.

Per queste ragioni, appunterei la nostra attenzione sull'articolo 9 nella convinzione che in quella sede si possano prevedere le necessarie tutele.

ENRICO MODIGLIANI. Poiché sono stati introdotte nuove considerazioni, vorrei, se il presidente consente, aggiungere brevemente qualche parola.

Potrei condividere le osservazioni dei colleghi Viscardi e Gnutti se il sistema di selezione dei membri del consiglio e quindi il tipo di elezione fosse di un certo tipo e potesse quindi essere davvero la fotografia effettiva del territorio. Se, invece, come sembra, anche sulla base di quello che è stato l'atteggiamento assunto in sede referente, la elezione dei membri

del consiglio avviene su designazione delle associazioni di categoria, evidentemente non vi è alcuna relazione tra le designazioni che verranno fatte e la diffusione sul territorio delle aziende piccole e grandi.

Possiamo considerare in proposito l'esempio, che non riguarda le camere di commercio ma può risultare utile anche con riferimento all'impostazione della politica industriale del paese, della rappresentanza dell'industria. Anche se il sistema industriale è per l'80 per cento fatto da piccole e medie industrie, la rappresentanza del settore, almeno per quanto riguarda la Confindustria, è normalmente appannaggio della grande o grandissima industria.

Lo stesso tipo di rappresentanza e di autorevolezza nella scelta dei rappresentanti può realizzarsi anche per la designazione dei membri del consiglio delle camere di commercio. Le considerazioni del collega Viscardi varrebbero per il consiglio e non per la giunta se fosse meccanicamente rispettata la rappresentanza nell'ambito del consiglio stesso e potrebbero comunque risultare valide in altri casi se la giunta fosse effettivamente un organo ristretto di tre o quattro membri. Se, invece, la composizione della giunta è pari a un terzo del consiglio, l'impostazione deve cambiare ed è necessaria una diversa rappresentanza dei rapporti di forza.

Per rispettare le presenze effettive sul territorio, proprio perché il meccanismo elettorale non garantisce a questo riguardo, è necessaria la correzione per il consiglio – e su questo mi sembra che l'accordo ci sia – ma anche per la giunta, ove questa abbia una ampia composizione.

GIANFRANCO ALIVERTI, Relatore. Non vorrei aprire un contenzioso di cui non credo sussistano i presupposti. Non era certo mia intenzione offendere la sensibilità di alcuno e tanto meno contravvenire ad impegni che ho assunto e che mantengo. Se avessimo discusso l'articolo 9, così come è presentato avrei

espresso, anche se formulato in maniera diversa, parere favorevole sull'emendamento presentato dal collega Modigliani, così come era stato convenuto; l'impegno infatti mi pare fosse in quella direzione.

Nel caso della giunta, dopo la riduzione definita per la sua composizione, mi sembra che la questione diventi una forzatura. Se prevediamo che nel consiglio sono presenti i rappresentanti della piccola e media impresa, abbiamo indicato non solo l'obbligo della presenza dei rappresentanti di questi settori ma abbiamo anche aperto la possibilità di adire alla rappresentanza di giunta, qualora vi siano le condizioni perché questo possa avvenire. D'altra parte la suddivisione che verrà operata all'interno degli statuti è una garanzia a tutela delle categorie. L'esempio fatto poco fa per gli artigiani non era a caso, non era finalizzato ad evitare di esprimere un parere favorevole, ma per richiamare le problematiche connesse a tale questione.

La mia opinione è che in questo modo abbiamo confermato la volontà di distinguere, come rappresentanze consiliari, anche i rappresentanti della piccola e media impresa. Questo è già un punto avanzato rispetto a quanto definito in precedenza e così abbiamo convenuto in base agli accordi raggiunti. Sono abituato a mantenere i miei impegni, anche se debbo pagare di persona. Non vado né oltre né indietro, anche per ragioni di coerenza rispetto alle impostazioni definite in questa sede.

Confermo quindi la disponibilità per quanto riguarda l'articolo 9 e prego il collega Modigliani di prendere atto delle mie dichiarazioni e della disponibilità non solo mia ma di tutta la Commissione ad accettare l'emendamento, anche se riformulato. In questo senso lo pregherei di non insistere.

GERMANO DE CINQUE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Mi associo alla richiesta e all'invito rivolto dal relatore all'onorevole Modigliani perché ritiri il suo emendamento 11. 3. Mi sembra che l'onorevole

Viscardi abbia chiarito le conseguenze addirittura al limite del paradossale che potrebbe avere l'approvazione di questo emendamento nel senso che in una giunta che fosse composta da cinque membri, quattro sarebbero riservati a due settori, all'industria e al commercio, dovendo rappresentare la piccola e la media impresa nei due settori. Rimarrebbe solo un altro posto da destinare all'agricoltura, all'artigianato o ai servizi. Si finirebbe cioè per rafforzare ancora di più la presenza di questi due settori a scapito degli altri.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani accoglie l'invito del relatore e del Governo?

ENRICO MODIGLIANI. No, signor presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Modigliani 11. 3.

(È respinto).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11. 4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

RENATO STRADA. Signor presidente, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

VITO GNUTTI. Mi associo a tale proposta.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Rinvio quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 22,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 12 novembre 1993

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO